

**Sentenza:** 24 marzo 2021, n. 72

**Materia:** Copertura finanziaria delle spese previste in leggi regionali – tutela dell’ambiente

**Parametri invocati:** articoli 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera s), Cost.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale;

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri;

**Oggetto:** articoli 30, 36, 42, 43 e 44 della legge della Regione Basilicata 29 giugno 2018, n. 11 (Collegato alla Legge di stabilità regionale 2018).

**Esito:**

- infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 30 e 36 della legge della Regione Basilicata 29 giugno 2018, n. 11 (Collegato alla Legge di stabilità regionale 2018);
- dichiarazione di estinzione del processo limitatamente alle altre questioni sollevate.

**Estensore nota:** Paola Garro

**Sintesi:**

La legge della Regione Basilicata 29 giugno 2018, n. 11 (Collegato alla Legge di stabilità regionale 2018) modifica numerose disposizioni regionali in varie materie; il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso questioni di legittimità di una serie di disposizioni ritenendo che le previsioni ivi contenute siano in contrasto con la Costituzione e precisamente con gli articoli 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera s).

In primo luogo, l’articolo 30 della legge regionale è impugnato per violazione dell’articolo 81, terzo comma, Cost. La disposizione in oggetto ha inserito al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. n. 1 del 2016 - istitutiva dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata, di seguito EGRIB - le parole: “e l’anno 2018” dopo le parole: “anni 2016 e 2017”. Secondo l’Avvocatura dello Stato, la norma violerebbe l’articolo 81, terzo comma, Cost., poiché avrebbe esteso di un ulteriore anno (2018) il periodo di copertura degli oneri relativi al contributo regionale per il funzionamento dell’EGRIB, stimati in € 1.000.000,00 per ciascun esercizio finanziario, senza prevedere la necessaria copertura finanziaria. La Corte respinge la censura basandosi sul dato letterale dell’articolo 15, comma 1, della l.r. 1 del 2006, che, come modificato dall’articolo 30 impugnato, risulta del seguente tenore: *“per gli anni 2016 e 2017 e l’anno 2018, alla copertura degli oneri relativi al contributo regionale di funzionamento dell’Ente, (...) si provvede con le seguenti variazioni sullo stanziamento di competenza (...)*. Ritengono i giudici che il legislatore lucano, con l’inserimento delle parole “e l’anno 2018” abbia esteso all’anno 2018 insieme al contributo stanziato a favore dell’EGBRI anche il criterio di copertura di una spesa già previsto per gli anni 2016 e 2017 dalla legge regionale 1 del 2016.

L’articolo 36 della l.r. 11 del 2018 ha inserito il comma 3 bis nell’articolo 28 della l.r. n. 1 del 2004 riconoscendo ai componenti e al presidente delle commissioni giudicatrici (nell’ambito di procedure di gara) - quando siano scelti tra funzionari e dirigenti della Regione Basilicata, degli enti da essa dipendenti e di tutto il sistema sanitario regionale - il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, nella misura prevista dalla disciplina delle missioni delle rispettive amministrazioni di competenza. Secondo il ricorrente, la norma comporterebbe oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale senza prevedere la necessaria copertura finanziaria, con conseguente lesione dell’articolo 81, comma terzo, Cost. Anche questa censura è respinta perché la Corte ha accolto la tesi della difesa regionale che ha dimostrato l’esistenza nel bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 di un apposito capitolo di spesa denominato “Spese per commissioni di aggiudicazione: compensi e

rimborsi spese” con la relativa provvista, in cui trovano copertura finanziaria le spese ulteriori relative alle commissioni aggiudicatrici previste dall’articolo 36 della l.r. 11 del 2018.

Gli articoli 42, 43 e 44 della legge regionale n. 11 del 2018 sono impugnati con riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., che assegna alla legislazione esclusiva statale la tutela dell’ambiente.

In particolare, l’articolo 42 aggiunge gli articoli 1 bis e 1 ter all’articolo 1 della l.r. 12 del 1979 in materia di cave, torbiere e alvei dei corsi d’acqua prevedendo che il recupero delle cave abbandonate o dismesse sia eseguito da imprese del settore estrattivo previa presentazione di un progetto di recupero ambientale e coltivazione validato e autorizzato dalla sola Regione Basilicata. L’articolo 43 disciplina il ripristino dell’officiosità degli alvei fluviali regionali prevedendo, tra l’altro, che l’estrazione dei materiali litoidi nei corsi d’acqua e nel demanio fluviale ricadenti nel territorio regionale, sia autorizzata dalla Regione Basilicata. L’articolo 44, concernente gli interventi di manutenzione urgente per il ripristino dell’officiosità dei corsi d’acqua è impugnato in quanto prevede che gli interventi ivi previsti siano eseguiti previa presentazione da parte del soggetto interessato di un progetto di manutenzione dell’asta fluviale che deve essere validato ed autorizzato dall’ufficio regionale competente. Per tutte e tre le disposizioni in esame la ragione della lamentata illegittimità costituzionale discenderebbe, a parere dell’Avvocatura erariale, nel mancato richiamo delle discipline statali in materia ambientale nonché nella mancata previsione espressa della necessaria osservanza della legislazione statale che norma gli ambiti considerati e disciplinati dalla normativa regionale.

Nelle more del giudizio, gli articoli in esame sono stati modificati dal legislatore lucano che ha accolto i rilievi governativi. Il Consiglio dei Ministri, sul presupposto del carattere satisfattivo delle novità legislative, ha deliberato la rinuncia al ricorso limitatamente all’impugnativa degli articoli 42, 43 e 44 della legge lucana..